

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 302-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDERLINI, ACHILLI, AMENDOLA, BERTOLDI, BOZZI,
COMPAGNA, NAPOLITANO, NATTA, ORLANDI, PICCOLI,
ZACCAGNINI

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 4 luglio 1974

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 febbraio 1975 (Stampato n. 1714)

Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a
favore dell'Istituto per lo studio della società contempo-
ranea (ISSOCO)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 marzo 1975*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata, a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni. Tale contributo sarà destinato alle conservazioni ed al funzionamento del centro di documentazione dell'istituto, aperto a tutti gli studiosi.

L'istituto ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

L'istituto ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, a carico del fondo speciale del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, intendendosi a tal fine prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, a carico del fondo speciale del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, intendendosi a tal fine prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 si provvede, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali rispettivamente iscritti ai capitoli n. 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.